

LAURA GENIO

NOTAIO



ALLEGATO A all'atto n. 11772 della raccolta

STATUTO DELLA "FONDAZIONE CITTA' DI CREMONA ENTE FILANTROPICO" PREAMBOLO

La Fondazione nasce a seguito della trasformazione e fusione delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e beneficenza quale espressione della volontà della comunità locale di dotarsi di strumenti atti a concorrere alla realizzazione di un sistema di servizi corrispondente ai bisogni del territorio e della popolazione, coerentemente con i principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione, del rispetto e della valorizzazione di ogni persona.

La Fondazione opera nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla programmazione sociale territoriale d'intesa con il Comune di riferimento e in sinergia con gli altri soggetti Istituzionali e sociali che costituiscono la rete del welfare locale, con l'obiettivo di contribuire al potenziamento e alla qualificazione del sistema territoriale dei servizi e degli interventi, anche promuovendo opportunità di sviluppo attraverso nuovi progetti ed investimenti.

La Fondazione si impegna per la definizione di forme di garanzia e di coinvolgimento dei destinatari dei servizi e delle loro famiglie, valorizzando l'apporto del volontariato e delle reti solidaristiche locali.

CAPO I - COSTITUZIONE SCOPO E MEZZI DELLA FONDAZIONE

Art. 1 – Costituzione, sede e durata

1. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del codice civile è stata costituita una fondazione di diritto privato sotto la denominazione "**Fondazione Città di Cremona**" a seguito della trasformazione e fusione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza:

- Istituto Elemosiniere di Cremona;
- Istituto Educativo Cremonese;
- Fondazione Eliseo e Stellina Stradiotti;
- F. Soldi – Centro Geriatrico Cremonese.

2. La denominazione della Fondazione, in ragione dell'iscrizione al RUNTS, dovrà contenere l'indicazione "**Ente Filantropico**", ai sensi dell'art. 37, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017.

3. La Fondazione ha sede legale in Cremona, Piazza Giovanni XXIII n. 1 e persegue le proprie finalità nell'ambito territoriale della regione Lombardia. La variazione di indirizzo della sede legale è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di cui all'articolo 10, co. 9 del presente statuto. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS), ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 117/2017, aggiornando le informazioni e comunicando la variazione alle altre eventuali amministrazioni di riferimento.

4. Sedi operative, delegazioni e uffici potranno essere istituiti nel comune di Cremona e nella provincia di Cremona.

5. La Fondazione è senza fine di lucro, ha personalità giuridica di diritto privato ed è dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale. Essa è disciplinata, conformemente alle vigenti disposizioni di legge applicabili ed alle norme del presente Statuto.

6. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Finalità

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale promuovendo la cultura della solidarietà e dell'assistenza nei confronti di persone svantaggiate e collaborando con altri enti che operino in sintonia con gli

scopi della Fondazione stessa.

2. La Fondazione intende, in particolare, operare quale Ente Filantropico ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 117/2017, nell'ambito della beneficenza, in ogni sua forma, attraverso l'erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, anche con modalità innovative, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

3. Nel perseguimento degli scopi di cui ai precedenti commi, la Fondazione dovrà porre particolare cura a che le attività di raccolta fondi e di utilizzo degli stessi avvengano nel rispetto dei più rigorosi principi etici evitando ogni conflitto di interesse che possa impedirle di aiutare anche i donatori nel perseguimento dei loro valori e ideali.

Art. 3 - Attività di interesse generale e diverse

1. La Fondazione, nel perseguire le proprie finalità di ente filantropico, intende alleviare la povertà e il disagio operando nella beneficenza e filantropia, in via esemplificativa, attraverso le seguenti attività:

- assistere qualsiasi persona che sia domiciliata in Cremona e si trovi in condizione di disagio economico, in difficoltà di intervento sociale, di svantaggio fisico, con particolare riguardo ai minori materialmente o moralmente abbandonati, ai disoccupati, agli infermi, agli anziani, mediante l'erogazione di un contributo economico;
- assegnare contributi a giovani coppie, appartenenti al Comune di Cremona, che si trovino in difficoltà economiche;
- assegnare contributi a ragazze madri;
- provvedere alla erogazione di contributi integrativi della pensione sociale o minima a persone di ambo i sessi residenti nel Comune di Cremona e che si trovino in età pensionabili;
- provvedere, indipendentemente dal possesso del domicilio a Cremona, all'ospitalità temporanea gratuita o semi-gratuita per la notte, a persone sole che dimostrino di non poter provvedere in altro modo all'alloggio;
- assegnare alloggi per persone sole, per anziani nonché soggetti disagiati;
- assistere e provvedere al mantenimento, alla cura morale e fisica, alla istruzione, alla formazione ed alla educazione di orfani e minori abbandonati o socialmente disadattati, bisognosi di protezione ai quali non provvedano altri Istituti od Enti;
- fornire assistenza, cura, accoglienza, ospitalità, custodia, a soggetti socialmente fragili e a soggetti, anche minori, inabili al lavoro al fine di contenere la condizione di handicap, disagio o emarginazione sociale. Tale presidio è diretto a tutti i soggetti non autosufficienti o affetti da disabilità, anziani e non, con esiti stabilizzati di patologie, fisiche, psichiche, sensoriali o miste, bisognosi sia di assistenza medica, infermieristica e riabilitativa sia di una tutela assistenziale ed alberghiera;
- assegnare contributi economici, anche a seguito di appositi bandi, ad associazioni, anche informali, ad organizzazioni di volontariato, persone giuridiche e fisiche che attivino progetti, in ambito territoriale cittadino, di particolare rilevanza nei relativi settori di intervento della Fondazione;
- attribuire un sostegno economico a giovani, singoli o associati, anche informalmente, che si siano particolarmente distinti per azioni o iniziative nel campo dell'assistenza e della solidarietà sociale, volontariato, impegno civile, con particolare attenzione alle iniziative collegate alla cultura della pace attraverso concrete azioni umanitarie, promozione del territorio e tutela dell'ambiente;
- consentire l'utilizzo a titolo gratuito di immobili, o loro porzioni, ad Associazioni, Organizzazioni, Enti, persone giuridiche e fisiche che operino nei settori di intervento

della Fondazione;

- ogni altra attività o intervento riconducibile nell'ambito di operatività riservato dalla normativa alla qualifica di ente filantropico.

2. Le attività citate mirano a tutelare la salute e il benessere delle persone in difficoltà e si concretizzano in interventi diversificati e personalizzati, garantendo una gestione flessibile e continuativa delle necessità degli assistiti.

3. Il funzionamento della Fondazione, la gestione del personale, l'erogazione dei servizi e i criteri di accesso alle strutture sono disciplinati da appositi regolamenti attuativi. Tali regolamenti sono approvati dal Consiglio di Amministrazione e trasmessi agli organi di controllo e/o agli enti partner competenti.

4. La Fondazione può, altresì, svolgere attività diverse da quelle di interesse generali nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, individuate dal Consiglio di Amministrazione.

5. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi di cui all'art. 7, co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, ed anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico ed in conformità alle Linee Guida emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 4 – Attività strumentali

1. Per il perseguimento delle finalità ed attività indicate la Fondazione potrà assumere tutte le iniziative, compiere qualsiasi operazione e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione delle stesse. A titolo esemplificativo, nei limiti stabiliti dalla legge, potrà svolgere ogni attività economica, finanziaria e patrimoniale, mobiliare e immobiliare, ritenuta necessaria, utile o opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie.

2. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati volte alla realizzazione e al finanziamento di attività o al conferimento in uso di beni.

3. La Fondazione può, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in affitto o in comodato beni immobili, fare contratti e/o accordi con altri soggetti privati e pubblici.

4. La Fondazione può svolgere direttamente attività accessorie o connesse ai fini istituzionali anche di natura commerciale e costituire o partecipare a società di capitali o a enti diversi da società che svolgano in via strumentale attività diretta al perseguimento degli scopi statuari.

5. Non è consentito alla Fondazione lo svolgimento di attività, anche strumentali, in forme dalle quali derivi l'assunzione di responsabilità illimitata.

Art. 5 – Patrimonio e modalità di gestione

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili e immobili come risultanti dagli inventari redatti ed approvati dal Consiglio di Amministrazione degli Enti che hanno partecipato alla fusione.

2. Il patrimonio si incrementa per effetto di:

- apporti in denaro e in beni mobili e immobili effettuati successivamente alla costituzione;

- lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati dal disponente ad incremento del patrimonio;

- avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano portati a patrimonio;

- ogni altro bene che pervenga, destinato a patrimonio.

3. Il Consiglio di Amministrazione può costituire amministrazioni separate per i beni

pervenuti alla Fondazione in forza di donazioni e/o lasciti testamentari specifici finalizzati al perseguimento di particolari fini indicati dai donatori.

4. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali, a preservarne il valore e a garantirne la continuazione nel tempo.

5. La dismissione dei beni destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali deve avvenire contestualmente al reinvestimento dei proventi per l'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, ovvero alla sistemazione di beni facenti parte del patrimonio che necessitano di interventi per renderli consoni all'uso programmato, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato e rapportato ad attualità.

6. Gli atti di dismissione, di vendita, di costituzione di diritti reali su beni destinati alle attività istituzionali devono essere approvati dalla maggioranza dei componenti il Consiglio.

7. Con specifico richiamo a quanto previsto dal co. 2 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 117/2017, il patrimonio deve essere gestito dal Consiglio di Amministrazione con modalità idonee a preservarne il valore nel lungo periodo, a ottenere un rendimento adeguato finalizzato allo svolgimento delle attività di interesse generale e a garantirne la continuità nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

8. Anche in ragione del precedente comma, la Fondazione segue i principi di gestione, di seguito riportati, nella gestione del patrimonio:

a) operare con criteri di autonomia, indipendenza, trasparenza ed efficienza, sulla base di una programmazione strategica di lungo periodo, nel rispetto delle finalità e dei valori di cui al presente statuto;

b) ricercare la migliore combinazione tra redditività e rischio, privilegiando strumenti che garantiscano liquidità e solvibilità, e tenendo conto delle ricadute sociali ed ambientali degli investimenti;

c) diversificare gli investimenti per evitare l'eccessiva esposizione verso singoli emittenti, gruppi societari o specifici settori economici e geografici;

d) implementare una gestione efficiente finalizzata a ottimizzare i risultati ma con l'obiettivo di contenere gli oneri amministrativi e i costi di intermediazione in rapporto alla struttura del portafoglio.

Art. 6 – Risorse economiche

La Fondazione svolge la propria attività con:

a) le rendite ed i proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio;

b) i contributi e le assegnazioni di soggetti privati, italiani e stranieri;

c) ogni altra donazione o disposizione testamentaria che non sia espressamente destinata a patrimonio;

d) i contributi dello Stato, della Regione Lombardia, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

e) i contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

f) i proventi della gestione delle attività istituzionali;

g) le rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da Enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;

h) entrate da eventuale svolgimento di attività diverse, entro i limiti di legge;

i) altre entrate derivanti da attività strumentali accessorie o connesse all'attività istituzionale, anche di carattere commerciale gestite direttamente o per il tramite di società partecipate.

2. Le rendite e le risorse della Fondazione, sono da gestirsi secondo i principi che caratterizzano la qualifica assunta dalla Fondazione.

CAPO II - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 7 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- l'Organo di controllo, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 8 – Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è retta da un Consiglio d'Amministrazione composto di 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco del Comune di Cremona, quale mera designazione e priva di qualsiasi forma di controllo.

2. La nomina dovrà avvenire di norma entro 45 (quarantacinque) giorni dall'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio da parte del Consiglio uscente.

3. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente e nella seduta di insediamento elegge tra i suoi componenti, a voti segreti ed a maggioranza assoluta, il Vicepresidente.

4. I componenti del Consiglio di Amministrazione, nominati ai sensi del precedente comma, durano in carica per 5 (cinque) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina, e comunque sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

5. La carica di Consigliere può essere revocata, per giustificati motivi, dal Consiglio stesso, con apposita votazione.

6. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere confermati.

7. In tutti i casi in cui durante il mandato venisse a mancare un consigliere, il Consiglio di Amministrazione ne prende atto nella prima seduta utile e ne dà comunicazione al soggetto che lo ha nominato perché provveda alla sostituzione. Il nuovo consigliere rimane in carica fino a scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

8. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno fuori della sede della Fondazione ed un'adeguata indennità di carica pari al 25% (venticinque per cento) dell'indennità globale lorda annua riconosciuta agli Assessori del Comune di Cremona non in aspettativa; tale indennità è aumentata al 40% (quaranta per cento) a favore del Presidente.

9. I singoli componenti del Consiglio di Amministrazione possono rinunciare all'indennità.

Art. 9 – Decadenza

1. I membri del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

2. Inoltre un membro del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica qualora si venga a trovare nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che provvede alle opportune comunicazioni per la nomina del sostituto.

4. La decadenza o le dimissioni della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 – Norme di funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in sua assenza o

impedimento dal Vicepresidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e ogni qual volta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, almeno tre dei suoi membri ovvero l'Organo di controllo o il Collegio dei revisori.

3. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati a mezzo raccomandata, telegramma, fax o altro strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione al domicilio dei Consiglieri e dei componenti organo di controllo e di revisione.

4. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare 24 (ventiquattro) ore prima della riunione a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

5. Il Consiglio di Amministrazione, con la presenza di tutti i suoi componenti, dell'Organo di controllo e del Collegio dei revisori, se nominato, all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

6. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

7. Alle deliberazioni non possono prendere parte i Consiglieri che abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

8. Le votazioni possono avvenire a voto segreto quando si tratti di questioni concernenti persone.

9. Le proposte di modifica dello statuto e di scioglimento sono deliberate con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto, informando preventivamente il Comune di Cremona.

10. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale che partecipa alle sedute senza diritto di voto; in caso di assenza del Segretario la stesura del verbale e la registrazione delle deliberazioni adottate sono affidate dal Presidente ad uno dei Consiglieri intervenuti. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale una sintesi delle dichiarazioni e delle riserve espresse nella discussione e giustificazione del voto da lui dato o ricusato. Nel caso in cui un Consigliere si allontani ne viene fatta menzione nel verbale. Ogni Consigliere ha diritto di proporre argomenti da inserire all'ordine del giorno.

11. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, che non richiedono la presenza di Presidente e segretario nel medesimo luogo, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) l'avviso di convocazione siano indicate le modalità di attivazione del collegamento.

Art. 11 – Funzioni e competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e, in particolare, ha le seguenti funzioni e competenze:

- a) nominare, fra i propri membri, il Vicepresidente nel corso della prima seduta di insediamento;
- b) nominare il Segretario generale della Fondazione, definire l'inquadramento giuridico del suo rapporto con la Fondazione ed il compenso;
- c) deliberare in materia di organizzazione e di personale;
- d) definire obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per le attività e per la gestione;
- e) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione e sulle attività dell'ente;
- f) approvare il bilancio preventivo;
- g) amministrare il patrimonio compresi l'alienazione e l'acquisto di beni immobili e di titoli, l'accettazione di eredità e legati, le locazioni e conduzioni di immobili;
- h) istituire servizi, approvare le convenzioni ad essi relative e la determinazione delle rette per la fruizione dei servizi medesimi;
- i) modificare lo Statuto e provvedere alle delibere concernenti lo scioglimento della Fondazione da sottoporre alle competenti autorità a norma di legge;
- j) approvare regolamenti interni o nei campi di attività della Fondazione;
- k) costituire o partecipare a società di capitali o enti a responsabilità limitata che svolgano in via strumentale attività diretta al perseguimento degli scopi statuari ed esercitare i diritti derivanti alla Fondazione; stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati aventi analoghe finalità statuarie volte alla realizzazione e finanziamento di attività o al conferimento in uso di beni;
- l) contrarre mutui ed assumere spese pluriennali;
- m) acquistare, alienare e permutare immobili;
- n) accettare donazioni e lasciti;
- o) deliberare ogni altro provvedimento o assumere ogni altra decisione necessaria o opportuna al migliore e corretto perseguimento delle proprie finalità e delle conseguenti attività.

2. Il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, può delegare al Presidente, ad uno dei Consiglieri o al Segretario Generale alcune delle sue attribuzioni, fatta eccezione per le competenze non delegabili per legge.

Art. 12 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione anche in giudizio.
2. Il Presidente dura in carica per il periodo di vigenza previsto all'art. 8, co. 4, e comunque sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. Il Presidente può essere confermato.
4. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, per giusti motivi.
5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno, ne assicura il corretto ed efficace funzionamento, sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega, nonché la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto e sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'ente.
6. Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio e di dare mandato per comparire in giudizio. Può rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
7. In casi di necessità ed urgenza può adottare provvedimenti e atti di competenza

del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli non delegabili. I provvedimenti e gli atti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva non oltre trenta giorni dalla assunzione del provvedimento.

Art. 13 – Vicepresidente

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente. La firma del Vicepresidente fa piena fede di fronte a terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

2. Se fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati ad esercitare la carica il Presidente e il Vicepresidente le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano di età.

Art. 14– Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, che può essere riconfermato nella carica, è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente e cessa dalle sue funzioni allo scadere dello stesso, salvo revoca anticipata su proposta del Presidente e delibera del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta.

2. Il Segretario Generale è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale e amministrativo.

3. Al Segretario Generale compete:

- svolgere i compiti rientranti nella gestione ordinaria, con i relativi poteri di firma, che a lui possono essere delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- dirigere gli uffici e il personale della Fondazione;
- proporre al Consiglio di Amministrazione l'assunzione di dipendenti o la nomina di consulenti;
- collaborare alla preparazione dei programmi operativi di attività della Fondazione;
- collaborare alla predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- curare, su indirizzo del Presidente, l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Segretario Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione esprimendo parere e curandone i verbali e fungendo da segretario.

Articolo 15 - Organo di Controllo

1. Ai sensi dell'art. 30, co. 1 l'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Qualora l'Organo di controllo sia collegiale, esso sarà composto da tre sindaci.

2. I componenti dell'Organo di controllo, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del cod. civ. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applica l'art. 2399 del cod. civ.-.

3. Il Sindaco del Comune di Cremona, con apposito decreto, nomina l'Organo di controllo, e il suo Presidente, che dura in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina ed i componenti sono riconfermabili.

4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, ove applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

5. L'Organo di controllo esercita, altresì, la verifica circa l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, se predisposto o da predisporre, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo

di controllo.

6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Le riunioni dell'Organo di controllo, ove collegiale, sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

8. L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

9. L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

10. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore o a un Collegio di revisori dei conti o ad una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

Art. 16 Revisione legale

1. La nomina del Revisore legale o del Collegio dei Revisori legali è prevista obbligatoriamente, ove superati i limiti richiamati al co. 10 del precedente articolo; tale nomina può essere disposta anche su base volontaria tramite decisione del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti.

3. I membri del Collegio dei Revisori sono nominati con decreto del Sindaco del Comune di Cremona che indica anche il Presidente.

4. Il Collegio dei Revisori dura in carica 5 (cinque) anni fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio.

5. In caso di anticipata cessazione dalla carica di un Revisore, il Sindaco provvede alla nomina del sostituto. Il nuovo componente dura in carica fino a scadenza dell'intero Collegio.

Art. 17 - Funzionamento e competenze del Collegio dei Revisori

1. Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti. Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

2. Il Collegio dei Revisori deve vigilare sull'osservanza della legge, verificare l'amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili. Deve riunirsi collegialmente, almeno ogni trimestre.

3. Il Collegio dei Revisori redige una propria relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo.

4. I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

5. Essi possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

6. Ai membri del Collegio dei Revisori spetta, oltre al rimborso delle spese, un onorario determinato sulla base delle tariffe professionali.

Articolo 18 - Volontari e attività di volontariato

1. La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale devono essere iscritti in un apposito Registro vidimato, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.
4. La Fondazione provvede ad assicurare i volontari, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017 e del relativo decreto ministeriale.

CAPO III – ALTRE NORME

Art. 19 - Esercizio e bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno deve approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, con la relazione dell'Organo di controllo e del Collegio dei Revisori e provvede al deposito di tali documenti, entro il 30 giugno, presso il RUNTS.
3. Il Consiglio di Amministrazione documenta, nella relazione di missione o nella nota integrativa, il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse poste in essere.
4. Il Consiglio, altresì, predispone il bilancio sociale, se ritenuto opportuno o per obbligo di legge, da approvarsi ogni anno entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio. Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi degli artt. 14, co. 1 e 39 del D.Lgs. n. 117/2017.
5. Il bilancio preventivo di un esercizio deve essere approvato di norma entro il mese di dicembre dell'esercizio precedente.
6. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
7. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 20 – Estinzione e perdita di qualifica

1. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti, su indicazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri Enti del Terzo Settore, previo parere dell'Ufficio del RUNTS di cui all'art 45, co. 1, del D.Lgs. n. 117/2017.
2. In caso di perdita della qualifica di Ente del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 50, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione, ove continui ad operare priva della qualifica di Ente del Terzo Settore, deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'art. 9 del già citato decreto, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel RUNTS.
3. In caso di estinzione della Fondazione già priva della qualifica di Ente del Terzo Settore, il patrimonio, che residua dopo la liquidazione come prevista dalla legge ai sensi dei precedenti commi, è devoluto, secondo le disposizioni di legge e sentite le autorità competenti, in conformità agli scopi statutari e per fini di pubblica utilità, al Comune di Cremona.

Art. 21 - Disposizioni residuali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel citato D.Lgs. n. 117/2017, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge che regolano ogni ambito nel quale la

Fondazione opera.

F.TI: FODERARO GIUSEPPE

LAURA GENIO NOTAIO (SIGILLO)=